



Scuola Secondaria di I grado Statale "Gesmundo - Moro - Fiore"

Sede centrale: Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958
Tel. Segreteria: +39 080 3511958 e-mail: bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto:
<https://www.gesmundomorofiore.edu.it/> Codice Meccanografico: **BAMB290002** - Codice Fiscale: **93437870723** Codice Univoco Ufficio **UFZTGG** - Conto corrente postale della scuola **001018049658**

Terlizzi (vedi segnatura)

Protocollo (vedi segnatura)

Circolare 020

A:

Docenti
Personale ATA
Famiglie
Alunni

Sito WEB di Istituto

<https://www.gesmundomorofiore.edu.it>

Albo Online - Albo pretorio di Istituto

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c

Amministrazione trasparente

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c

Impatti scolastici del DPCM 24 ottobre 2020

Nota M.I. prot. 1927 del 25 ottobre 2020

Linee di indirizzo organizzativo e didattico in accordo con le disposizioni governative

Il DPCM del 24 ottobre 2020 contiene ulteriori disposizioni attuative del DL 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 e del DL 33/2020 convertito nella Legge 74/2020 **in materia di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**. **Il Ministero dell'Istruzione ha emesso il 25 Ottobre la Nota di chiarimento prot.1927** che esplicita come il detto decreto è sostitutivo delle disposizioni contenute nel pur recente DPCM 13 ottobre 2020, come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020, rispetto a quanto già previsto nei predetti decreti. Pur interessando principalmente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado - in particolare per la soglia minima di erogazione dell'attività in didattica digitale integrata, il che ha un valore di indicazione per situazioni emergenziali che dovessero interessare la scuola secondaria di I grado - il DPCM ribadisce e precisa le misure di carattere generale impattanti su tutte le scuole.

Per gli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento ed altri bisogni educativi speciali si raccomanda nuovamente la necessità di prestare particolare attenzione, nell'attuazione di questa e delle altre misure. In tal senso, si ricorda che vanno applicate puntualmente le indicazioni contenute nel Decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020 n. 89 e nell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 9 ottobre 2020, n. 134. **La Nota riconosce il principio che, per i DPCM vi è la necessità delle istituzioni scolastiche di disporre del tempo sufficiente ad adeguare l'organizzazione didattica alle misure contenute e ribadisce comunque di renderne l'efficacia in tempi brevi adeguate ai momenti emergenziali. L'amministrazione ministeriale è grata per il lavoro che la comunità scolastica ha compiuto e per gli sforzi che ogni giorno le istituzioni scolastiche profondono per garantire l'effettività del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti, in un momento di estrema complessità per il Paese.**

Prima di riportare gli articoli del DPCM che riguardano la scuola, si indicano chiarimenti e linee di orientamento della nostra istituzione in accordo con la cooperazione alle disposizioni nazionali:

- ❑ anche in considerazione dell'introduzione dell'obbligo di mascherina all'aperto, nelle scuole, continua a rimanere valida l'indicazione del CTS secondo cui la mascherina può essere abbassata in classe quando è rispettato il metro di distanza
- ❑ ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche **DEVONO continuare a PREDISPORRE ogni misura utile per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021** sulla base di indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità; **le riunioni degli organi collegiali (e delle loro articolazioni)** delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato, **ma nella regolamentazione del funzionamento degli OO.CC. sarà valutato come preferibile lo svolgimento a distanza** di dipartimenti didattici e dell'area formativa, dell'organica dell'inclusione, delle riunioni di staff e eventualmente del prossimo e futuro Collegio Docenti. La dirigenza proporrà alla Presidente del Consiglio di Istituto l'adozione di questa modalità prudenziale per il detto organo.
- ❑ Sarà tendenzialmente mantenuta la modalità in presenza - nel rispetto delle misure suddette - solo:
 - Per le riunioni di piccolo gruppo
 - Neoassunti e Tutor;

- NIV per la Revisione del RAV;
- Commissioni che devono disporre di documentalità e procedure di coordinamento in presenza
- Riunioni a seguito di Direttiva del Dirigente Scolastico al Direttore SGA per il Piano di Lavoro del personale ATA
- altri piccoli gruppi
- Interlocazione tra Dirigente Scolastico e Direttore SGA
- Sospensione dei viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, programmate:
 - la **disposizione non si riferisce alle ordinarie attività didattiche organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all'esterno degli edifici scolastici** allo scopo di tradurre le indicazioni volte a prevenire e contenere la diffusione del contagio con l'individuazione di ulteriori aree atte a favorire il distanziamento fisico in contesti di azione diversi da quelli usuali (Nota MI n. 1870 del 14 ottobre 2020 – del Capo dipartimento Marco BRUSCHI)
 - ogni azione che per articolare il servizio scolastico, stante la complessa situazione del fabbisogno di spazi, dovesse prevedere una mobilità fuori dai tradizionali spazi, **NON è assimilabile a uscita didattiche** e pertanto non è sottoposta ad inibizione, svolgendosi comunque nel rispetto delle misure anti-CONTAGIO.
- **dovendo l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione svolgersi in presenza**, e dovendo provvedere in caso di sviluppo in senso negativo delle dinamiche epidemiologiche, al fine di contrastare la diffusione del contagio, potranno essere **previste o suggerite eventuali rimodulazioni degli aspetti organizzativi delle attività** – gradualmente rispetto all'evento totalmente negativo del ritorno al confinamento disposto dalla autorità governativa - in relazione alla specificità emersa del nostro contesto scolastico:
 - la nostra scuola **opererà per rendere compatibile la flessibilità nell'organizzazione dell'attività didattica** ai sensi dei decreti ministeriali anche **proponendo anche forme moderate di ricorso alla didattica digitale integrata integrative dello schema del deliberato Piano della DDI**, purchè vi sia approvazione del collegio dei docenti in connessione con la forte motivazione di garantire la continuità didattica per gli alunni; le dette modalità potranno svolgersi secondo le modalità approvate dal collegio dei docenti; **ogni variazione sarà comunque comunicata al Ministero dell'istruzione e alle autorità regionali e locali** o integrando la comunicazione con le motivazioni rappresentate dall'insorgere di situazioni critiche e di particolare rischio riferite al nostro specifico contesto. La operatività è vincolata al verificarsi di dette condizioni **e, comunque, ricade nell'ambito dell'autonomia scolastica che gode di tutela costituzionale**
- In merito al trattamento dei casi scolastici COVID-riferiti si specifica:
 - **Casi positivi A-SINTOMATICI**
 - Possono **rientrare in comunità** dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)
 - **Casi positivi SINTOMATICI**
 - Possono **rientrare in comunità** dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi
 - **Casi positivi A LUNGO TERMINE**
 - Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi
 - **CONTATTI STRETTI A-SINTOMATICI**
 - Osservano:
 - a. un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso;
 - oppure
 - b. un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno

Si riportano quindi gli articoli che interessano in modo preminente la scuola con le dovute evidenziazioni grafiche.

L' Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

L' Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, stabilisce che:

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di **avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, nonché **obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso** diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

3. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

4. È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

5. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

7. Ai fini di cui al comma 1, **possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.**

8. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) i soggetti con **infezione respiratoria caratterizzata da febbre** (maggiore di 37,5°) **devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;**

b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento [...]

c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso di **bambini e ragazzi** a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con **l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza** predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

d) è consentito svolgere **attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel **rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri** per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, **all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico**, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;

f) **sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per quelli con **presidio sanitario obbligatorio** o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, **l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento**, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; **sono consentite le attività dei centri di riabilitazione,**

nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, **lo svolgimento degli sport di contatto**, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, **è sospeso**; sono altresì **sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale**;

h) [...]

i) lo **svolgimento delle manifestazioni pubbliche** è consentito **soltanto in forma statica**, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

l) sono sospese le attività di **sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**;

m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche** e in altri spazi anche all'aperto;

n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in **sale da ballo e discoteche** e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

o) **sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza**; tutte le **cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico**; nell'ambito delle **pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni**; **è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza**;

p) l'accesso ai **luoghi di culto** avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

q) le **funzioni religiose** con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico,

r) il servizio di apertura al pubblico dei **musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei [...]

s) fermo restando che **l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione** e per i servizi educativi per l'infanzia **continua a svolgersi in presenza**, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. **Allo scopo di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, [...]** Sono altresì consentiti, [...] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. **Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.** Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche **può avvenire** secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. **L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime.** Le attività **dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato**, e con **obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie.** Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;

- t) sono **sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado**, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
- u) le Università, [...]
- v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare [...]
- w) le amministrazioni di appartenenza [...]
- z) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera w), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;
- aa) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti [...]
- bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità [...]
- cc) tenuto conto delle indicazioni [...]
- dd) **le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni**; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;
- ee) **le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi**; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;
- ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- gg) le attività inerenti ai **servizi alla persona** sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente **accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori** e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
- hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i **servizi bancari, finanziari, assicurativi** nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- ii) il Presidente della Regione **dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea**, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
- ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
- 1) esse **siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile**, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - 2) **siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti** nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
 - 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- nn) le attività delle strutture ricettive [...]

Art. 3 - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

L'art. 3 - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale stabilisce che:

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

- a) **il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente** e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
 - b) al fine di **rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni**, è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, **accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività**;
 - c) **è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19**;
 - d) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, **sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie** di cui all'allegato 19;
 - e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;
 - f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, **sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti** per l'igiene delle mani;
 - g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
2. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità**.
3. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **è incentivato il lavoro agile** con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Le pubbliche amministrazioni **dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale**, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
5. È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.

Art. 10 - Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

L'art. 10 - Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità stabilisce che:

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio- occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, **assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori**.
2. **Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.**

Allegato 19

Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. **evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute**;
3. **evitare abbracci e strette di mano**;
4. **mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro**;
5. **praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)**;
6. **evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri**, in particolare durante l'attività sportiva;
7. **non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani**;
8. **coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce**;
9. **non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico**;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. **e' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.**

Dirigente Scolastico
Domenico COSMAI